



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-03-18 Numero 7

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17:00, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	P	MARCELLINI GABRIELE	P
TULINI MARIO	P	DI LORENZO GENNARINO	P
DE VECCHIS KATIA	A	D'Alessio Luca	A
DE GIORGIS DANIELE	P	Zunica Giuseppe	P
D'ALESSIO BARBARA	A	Tucci Stefano	P
DE DOMINICIS RICCARDO	P		
Assegnati 11		Presenti n. 8	
In carica 11		Assenti n. 3	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Scarpone Dssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco invita il consigliere – assessore Gabriele Marcellini a relazionare congiuntamente sugli argomenti iscritti ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno dei lavori della presente seduta consiliare, rispettivamente relativi a “ *Approvazione aliquote e detrazioni di imposta imu per l'anno 2018* “ e a “ *Approvazione aliquote tasi (tributo sui servizi indivisibili) anno 2018* “.

L'assessore Marcellini precisa, in particolare, che “ sulle manovre tariffarie abbiamo scelto di non fare nessun salto nel buio, nessuna manovra elettorale ma una mera conferma delle aliquote previgenti. Vorrei dire, a proposito del discorso precedente sui social network, che le chiacchiere su Facebook per me sono l'equivalente di un bar, con l'unica differenza che all'ubriaco del bar prima o poi qualcuno la fiaschetta gliela toglie, mentre su Facebook questo filtro non c'è “.

Esaurita la trattazione congiunta degli argomenti iscritti ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno dei lavori della presente seduta consiliare, il Sindaco invita a votare separatamente le relative proposte.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata con la stessa base imponibile dell'imposta municipale propria;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011
;

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/04/2016;

Richiamato in particolare l'art. 9 del Regolamento, nel quale si stabilisce che con la deliberazione di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni d'imposta per l'abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e le ulteriori riduzioni o esenzioni ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 smi;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento TASI, la percentuale a carico dell'occupante è pari al 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponente occupata, la restante parte, cioè il 90%, è a carico del possessore;

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 30/03/2017 con la quale, per l'anno di imposta 2017, erano state fissate le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento della TASI:

Fattispecie	Aliquota
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Aree edificabili	0,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2017 ammonta a € 39.379,00 a cui si aggiunge il rimborso del minor gettito IMU e Tasi derivante dall'esenzione di cui all'art. 48, co. 16 del D.L. 189/2016, convertito in legge n. 229/2016, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24/08/2016;

Tenuto conto che, ai sensi degli articoli 10, 10 bis e 11 della Legge n. 229 del 15/12/2016, così come modificati dall'art. 11 comma 3, lett. d) ed e) del D.L. n. 8 del 9/02/2017 e dall'art. 43 comma 1 e 3 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 (Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) si applicava, a decorrere dal 26 ottobre 2016 e sino al 31/12/2017, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi (esclusi i titolari di reddito d'impresa, di reddito di lavoro autonomo e per gli esercenti di attività agricole per i quali la ripresa della riscossione dei tributi non versati era fissata per il 16 dicembre 2017), con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. **Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.** (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predisposto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 06/03/2018, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno 2018, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e a condizione che il comodatario vi risieda anagraficamente, che vi dimori abitualmente e che appartenga ad un nucleo familiare separato dal concedente, purchè venga presentata apposita dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU	0,76%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (con esclusione della categoria D10)	0,76%
Aree edificabili	0,96%
Tutti gli altri immobili	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Dato atto che per l'anno 2017 l'Ente non si era avvalso della facoltà introdotta dal D.L. n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2018, confermare le aliquote TASI 2017 per tutte le fattispecie rimaste imponibili nel corrente anno;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Aree edificabili	0,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

Stimato, sulla base della consultazione della banca dati comunale al 01/01/2018, in € 50.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento TASI, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Dato atto che, per l'anno 2018, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) manutenzione strade;
- c) manutenzione del verde;
- d) sgombero della neve;
- e) attività culturali e manifestazioni;
- f) tutela del patrimonio artistico e culturale;
- g) servizi socio assistenziali;
- h) SUAP-SUE;
- i) Polizia Municipale;
- j) Anagrafe e stato civile;
- k) Tutela dell'Ambiente e del Territorio.

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla scheda allegata al presente provvedimento, di cui si riportano le seguenti risultanze:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 298.160,00
2	Manutenzione strade	€ 90.000,00
3	Manutenzione del verde	€ 10.500,00
4	Sgombero della neve	€ 1.000,00
5	Attività culturali e manifestazioni	€ 29.000,00
6	Tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 26.000,00
7	Servizi socio assistenziali	€ 116.000,00
8	SUAP-SUE	
9	Polizia Municipale	€ 89.905,57
10	Anagrafe e stato civile	€ 86.056,29
11	Tutela dell'Ambiente e del Territorio	
TOTALE		€ 746.621,86

a fronte di un gettito di € 50.000,00 (copertura 6,69 %);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Tucci,Zunica) su n. 8 consiglieri presenti e n. 6 votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

Fattispecie	Aliquota
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Aree edificabili	0,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

- 2) di non applicare, per l'anno 2018, le riduzioni di cui al comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi;
- 3) di stimare in € 50.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 4) di stabilire in € 746.621,86 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda allegata al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 298.160,00
2	Manutenzione strade	€ 90.000,00
3	Manutenzione del verde	€ 10.500,00
4	Sgombero della neve	€ 1.000,00
5	Attività culturali e manifestazioni	€ 29.000,00
6	Tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 26.000,00
7	Servizi socio assistenziali	€ 116.000,00
8	SUAP-SUE	
9	Polizia Municipale	€ 89.905,57
10	Anagrafe e stato civile	€ 86.056,29
11	Tutela dell'Ambiente e del Territorio	
TOTALE		€ 746.621,86

- 5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Di Pietro Cristina

Il Segretario Comunale
Scarpone Dssa Maria Grazia